

CUMULO PENSIONE CON REDDITI AUTONOMO – DICHIARAZIONE ALL'INPS

PREMESSA

L'art. 10 del D.lgs. 503/1992 prevede l'**obbligo per i titolari di pensione di comunicare**, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, **all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente**.

Nota: In ossequio a detta disposizione, i titolari di pensione con decorrenza compresa nell'anno 2020, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare tali ultimi redditi conseguiti in detto anno entro il 30/11/2021.

A tal fine, l'Inps, con il **Messaggio n. 3154/2021**, ha fornito i chiarimenti con riguardo ai pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2020.

PENSIONATI ESCLUSI

L'obbligo di dichiarazione non sussiste per i seguenti soggetti:

- titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza compresa entro il 31/12/1994;
- titolari di pensione di vecchiaia;

Nota: dall'1/01/2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell'AGO e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della stessa e delle gestioni previdenziali degli autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, a prescindere dall'anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione.

- titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dall'1/01/2009 tale pensione è interamente cumulabile con i redditi da lavoro;
- titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, in quanto dall'1/1/09 tali prestazioni sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro;
- titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell'AGO dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della stessa, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva \geq a 40 anni.

ASSEGNI DI INVALIDITÀ: per essi continua ad applicarsi quanto disposto dalla L. 335/1995 anche nei casi in cui l'assegno di invalidità sia stato liquidato con un'anzianità contributiva \geq a 40 anni.

PENSIONATI OBBLIGATI

I **pensionati** che non si trovano nelle condizioni in precedenza evidenziate sono tenuti a comunicare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2020 entro il 30/11/2021.

D.lgs. 503/1992, art. 10:

- **co. 2:** le disposizioni relative all'incumulabilità con i redditi da lavoro non trovano applicazione nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del FPLD relativo al corrispondente anno;

Nota: i titolari di pensione di invalidità e assegno di invalidità non sono assoggettati al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo nel caso di conseguimento nel 2020 di un reddito da autonomo \leq a € 6.702,54.

- **co. 5:** i trattamenti pensionistici sono interamente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da EE.LL. ed altre istituzioni pubbliche e private; pertanto, tali redditi sono irrilevanti ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione.

ULTERIORI SITUAZIONI PARTICOLARI	
Giudice di pace	Le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
Amministratori locali	Le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione.
Cariche pubbliche elettive	Le indennità connesse a cariche pubbliche elettive (<i>ad es., le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali e quelle dei parlamentari nazionali ed europei</i>) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione.
Giudici onorari	Sono cumulabili con il trattamento pensionistico le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l'esercizio delle loro funzioni.
Giudice tributario	I pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l'esercizio di tale funzione.
Sacerdoti	Le remunerazioni percepite dai sacerdoti non sono assoggettate al regime di divieto di cumulo e sono, quindi, cumulabili con i trattamenti pensionistici erogati agli stessi dall'Inps.

REDDITI DA DICHIARARE E PRESENTAZIONE DOMANDA

REDDITI DA DICHIARARE

redditi da lavoro autonomo	si dichiarano al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali
reddito d'impresa	si dichiara al netto anche delle perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito

PRESENTAZIONE DOMANDA

Il **pensionato** può accedere ai servizi dell'Inps, **tramite SPID, CIE o CNS**, e selezionare la voce "Dichiarazione Reddituale - RED Semplificato" (per la dichiarazione RED).

Nota: la dichiarazione reddituale potrà essere resa anche tramite il Contact Center Multicanale per i cittadini in possesso dei suddetti sistemi di identificazione.

ASPETTI SANZIONATORI

L'**omessa produzione** dai titolari di pensione della **dichiarazione** dei redditi da lavoro autonomo **comporta**

- il **versamento** da parte degli stessi **all'ente previdenziale di appartenenza**
- di una **somma** pari **all'importo annuo della pensione percepita** nell'anno cui si riferisce la dichiarazione.

Nota: la somma verrà prelevata dal competente ente previdenziale sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

DICHIARAZIONE A PREVENTIVO PER IL 2021

Gli **enti previdenziali** effettuano in **via provvisoria**, sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nell'anno, **le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo**. Gli interessati rilasciano a tale fine al competente ente previdenziale apposita dichiarazione.

CONGUAGLIO DELLE TRATTENUTE: avviene sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti rilasciata dagli interessati entro il medesimo termine previsto per la dichiarazione dei redditi.

Nota: i pensionati soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nell'anno corrente attività di lavoro autonomo, comunicano il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2021.

TRATTENUTE OPERATE SULLA PENSIONE A PREVENTIVO: verranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2021 resa a consuntivo nel 2022.

ACQUISIZIONE DEI REDDITI DICHIARATI DAI PENSIONATI

DICHIARAZIONE REDDITUALE: sono tenuti a presentarla

- **a consuntivo:** anche i pensionati la cui situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni;
- **a preventivo:** anche i pensionati la cui situazione reddituale dell'anno in corso non sia variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l'anno precedente.

INDICAZIONE DEI REDDITI POSSEDUTI DAL SOGGETTO TITOLARE: per ogni tipo di reddito si indicano i periodi di lavoro effettuati e l'importo del reddito posseduto nel periodo di riferimento.

ASSENZA DI IMPORTI: considerato che vanno acquisiti i soli redditi da lavoro autonomo del titolare (*con i relativi periodi*), senza indicare altri tipi di reddito posseduti, in assenza di importi vanno indicati i seguenti valori per ogni tipologia di reddito richiesta:

periodo da	01
periodo a	12
importo	0

PENSIONATI INABILI/INVALIDI GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI

Il **divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro** per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici opera per i **trattamenti pensionistici di inabilità**.

Nota: tale divieto non opera nei confronti dei trattamenti privilegiati erogati agli appartenenti al comparto difesa e sicurezza che transitano all'impiego civile nella P.A. per inidoneità al servizio militare o d'istituto.

Il **trattamento pensionistico di inabilità** (*avente decorrenza dall'1/1/2001*) è regolato, ai fini del regime di cumulo, dall'art. 72 della L. 388/2000 che prevede che

- le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'AGO e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del FPLD,
- sono cumulabili con i redditi da
 - ✓ lavoro autonomo nella misura del 70%;
 - ✓ lavoro dipendente nella misura del 50%.

Nota: nel caso di reddito da lavoro autonomo le trattenute non possono superare il valore pari al 30% di detti redditi.

ISTANZA DI PENSIONE: in sede di sua compilazione telematica, il richiedente sottoscrive l'avvertenza che, in caso svolgimento di attività autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione.